

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-5469 del 19/10/2023
Oggetto	L.R. 7/2004 - AREE DEMANIO IDRICO - CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE DI PERTINENZA DEL TORRENTE CROSTOLO IN COMUNE DI REGGIO EMILIA (RE) - CODICE PRATICA 18986/2022 - CODICE PROCEDIMENTO REPPT0612 TITOLARI: MANCINI MARIO E BENASSI MARICA
Proposta	n. PDET-AMB-2023-5655 del 19/10/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	RICHARD FERRARI

Questo giorno diciannove OTTOBRE 2023 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, RICHARD FERRARI, determina quanto segue.

OGGETTO: L.R. 7/2004 - AREE DEMANIO IDRICO – CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE DI PERTINENZA DEL **TORRENTE CROSTOLO** IN COMUNE DI **REGGIO EMILIA (RE)** - CODICE PRATICA 18986/2022 - CODICE PROCEDIMENTO **REPPT0612**

TITOLARI: MANCINI MARIO E BENASSI MARICA

IL DIRIGENTE

VISTI:

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e seguenti riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di demanio idrico;
- la Legge Regionale E.R. 21 aprile 1999 n. 3 “Riforma del sistema regionale e locale” e successive modifiche e, in particolare, gli articoli 140 e seguenti, relativi alla gestione del demanio idrico;
- la Legge Regionale E.R. 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”, in attuazione della quale le funzioni in materia di demanio idrico sono esercitate tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE) a far data dal 01/05/2016;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n. 13/95, che ha attribuito in particolare al Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la D.G.R. 21/12/2016 n. 2363, “Prime direttive per il coordinamento delle Agenzie Regionali di cui agli articoli 16 e 19 della L.R. n. 13/2015, per l'esercizio unitario e coerente delle funzioni ai sensi dell'art. 15, comma 11, della medesima legge”;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 1181/2018 con cui è stato approvato il nuovo assetto organizzativo generale dell'Agenzia, come proposto nella Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 70/2018 e successivamente approvato con Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 90/2018;
- la Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. 118 del 29/09/2022 con cui è stato conferito al Dott. Richard Ferrari l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Reggio Emilia;

VISTE le disposizioni in materia:

- il Regio Decreto 25.07.1904 n. 523 “T.U. delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie”
- il Regio Decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 “Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici”;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m. e i. contenente le disposizioni di legge in materia ambientale;
- la Legge Regionale 14 aprile 2004 n. 7 “Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali”, in particolare Capo III del Titolo I rubricato “Valutazione di incidenza” e Capo II del Titolo II, “Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio” e successive modifiche e integrazioni;

- la D.G.R. 18/06/2007 n. 895 "Modificazioni alla disciplina dei canoni di concessione delle aree del demanio idrico ai sensi dell'art. 20, comma 5 della L.R. 7/04";
- la L.R. 22/12/2009 n. 24, Legge finanziaria regionale - Bilancio pluriennale 2010-2012, art. 51;
- la D.G.R. 29/06/2009 n. 913, "Revisione canoni aree del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";
- la D.G.R. 11/04/2011 n. 469, "Revisione canoni aree del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";
- 17/02/2014 n. 173, "Revisione canoni aree del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";
- la Legge Regionale 30 aprile 2015 n. 2 "Disposizioni collegate alla legge finanziaria per il 2015", e in particolare l'art. 8 "Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico";
- la D.G.R. 29/10/2015 n. 1622 "Disposizioni in materia di demanio idrico, anche ai sensi dell'art. 8 della L.R. 2/2015";
- la Legge Regionale 6 marzo 2017 n. 2 "Modifiche alla L.R. 7/11/2012 n. 11 (norme per la tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e per la disciplina della pesca, dell'acquacoltura e delle attività connesse nelle acque interne) ...";
- la D.G.R. 22/10/2018 n. 1740 "L.R. 14 aprile 2004, n. 7, art. 20 - Definizione di ulteriori tipologie di utilizzo delle aree del demanio idrico";
- la D.G.R. 28/10/2019 n. 1845 "L.R. 14 APRILE 2004, N. 7, ART. 20 - Integrazione alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 1740/2018";
- la D.G.R. 28/10/2021 n. 1717 "Disposizioni per la rideterminazione, specificazione dei canoni per l'utilizzo di acqua pubblica, semplificazione dei canoni di concessione delle aree del demanio idrico e disposizioni per attuare la piantumazione di nuovi alberi nelle aree demaniali";

PREMESSO che con Determinazione dirigenziale della Regione Emilia-Romagna n. 1531 in data 11/02/2014 è stata assentita a **Mancini Mario e Benassi Marica**, la **concessione** per l'occupazione di terreno demaniale del **Torrente Crostolo** in **Comune di Reggio Emilia (RE)**, identificata al NCT di detto Comune al Foglio **210** dalla particella **347 parte** ad uso **area cortiliva (m² 300)**, con **scadenza 31/12/2019**;

PRESO ATTO della domanda in data **11/05/2022** presentata dai sig.ri **Mancini Mario** C.F. MNCMRA52B26H223F e **Benassi Marica** C.F. BNSMRC50M61L820N tendente ad ottenere il rinnovo della succitata concessione senza modifiche dell'occupazione.

DATO ATTO che:

- Dagli atti esistenti in disponibilità al Servizio in intestazione, risulta che per l'occupazione di area demaniale di cui al punto precedente era stata rilasciata concessione agli stessi sig.ri Mancini Mario e Benassi Marica con Determinazione N. 1531 del 11/02/2014 della Regione Emilia-Romagna, ad uso area cortiliva, in comune di Reggio Emilia, con validità 30/12/2019, ma non risulta essere mai stata presentata alcuna istanza di rinnovo di tale concessione entro il suddetto termine di scadenza.
- Successivamente, a seguito di specifico invito del Servizio, la sig.ra Benassi Marica ha consegnato una Dichiarazione Sostitutiva dell'Atto di Notorietà, assunta al protocollo PG/2022/139134 in data 25/08/2022, con la quale la stessa dichiara: *"che dalla data di scadenza della precedente concessione (31/12/2019) in poi l'area interessata dalla richiesta è stata occupata dallo stesso dal 01/01/2020 per uso area cortiliva sponda sinistra Torrente Crostolo"*;
- che pertanto, avendo occupato l'area demaniale in assenza di provvedimento concessorio, in ottemperanza alla normativa vigente in materia, ai sig.ri Mancini Mario e Benassi Marica è stata elevata sanzione per illecito amministrativo con verbale di accertamento N. 176 del 16/09/2022 ai sensi dell'art. 21, comma 1) della L.R. 15 aprile 2004, n. 7 e s.m.i.;

ACCERTATO che i terreni interessati non ricadono in area Parco o protetta e non sono all'interno di un'area SIC/ZPS;

VERIFICATO:

- che sul B.U.R.E.R.T. n. 157 in data 25/05/2022 è stata effettuata la pubblicazione della

domanda di concessione e che nei termini previsti dalla L.R. N. 7/2004 non sono pervenute osservazioni, opposizioni, né domande concorrenti;

- che, il richiedente ha versato, ai sensi dell'art. 20, comma 9 della LR n. 7/2004, l'importo dovuto per l'espletamento dell'istruttoria della domanda di concessione;

ACQUISITO il Nulla Osta Idraulico rilasciato dall'AIPO, assunto al protocollo n. PG/2023/119376 in data 10/07/2023, che viene allegato come atto endo-procedimentale dell'istruttoria;

CONSIDERATO:

- che, ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto quale canone annuo, la destinazione d'uso individuata (area cortiliva) rientra nella tipologia di cui alla lettera c) dell'art. 20, comma 3 della citata L.R. 7/2004, il cui importo per l'annualità 2023 corrisponde a **€ 240,30**;
- che, ai sensi del disposto di cui al comma 4 dell'art. 8 della L.R. 2/2015, **la cauzione da versare, a garanzia degli obblighi e condizioni delle concessioni del demanio idrico, ha un importo minimo di Euro 250,00**;
- che in occasione del precedente provvedimento il deposito cauzionale è stato costituito per l'importo di **€ 150,00**;
- che pertanto il richiedente è tenuto al versamento dell'importo di **€ 100,00** ad integrazione del deposito cauzionale originariamente costituito, nonché dell'importo di **€ 154,71** quale **canone frazionato** per l'annualità **2022** e **€ 240,30** quale canone per l'annualità **2023** e dovrà essere accertato l'avvenuto versamento degli importi relativi ai canoni di concessione dovuti per le pregresse annualità dal 31/12/2014 al 30/12/2019 e dell'importo dovuto quale **indennizzo** per il periodo di occupazione abusiva, come dettagliato nel disciplinare;

DATO ATTO:

- che è stato redatto il Disciplinare di Concessione che stabilisce, oltre alle clausole di natura economica, le condizioni e prescrizioni cui è subordinato l'esercizio della concessione;
- che i canoni di concessione relativi alle annualità 2022 e 2023 risultano regolarmente corrisposti in data 17/10/2023;
- che l'importo, quale integrazione del deposito cauzionale, costituito in occasione della concessione originaria, risulta regolarmente corrisposto in data 18/10/2023;
- che i canoni di concessione relativi alla concessione originaria per il periodo dal 31/12/2014 al 30/12/2019 risultano regolarmente corrisposti per gli importi riferiti alla tipologia d'uso;
- che l'importo dovuto quale indennizzo risarcitorio per il periodo di occupazione abusiva dal 31/12/2019 al 10/05/2022 risulta regolarmente corrisposto;
- che nel procedimento istruttorio non sono emerse condizioni riconducibili a cause di diniego;

RITENUTO, sulla base delle risultanze dell'istruttoria tecnico-amministrativa esperita, che l'occupazione richiesta sia ammissibile sotto l'osservanza delle condizioni e prescrizioni contenute nel disciplinare parte integrante e sostanziale del presente atto;

SU proposta del Responsabile del procedimento, titolare dell'Incarico di Funzione "Polo Specialistico Demanio Idrico Suoli".

D E T E R M I N A

per le motivazioni indicate in premessa, da intendersi qui integralmente richiamate

- a) di assentire, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, ai sig.ri **Mancini Mario** C.F. MNCMRA52B26H223F e **Benassi Marica** C.F. BNSMRC50M61L820N residenti in Reggio Emilia, la concessione per l'occupazione dell'area demaniale pertinente al Torrente Crostolo, identificata al NCT del Comune di **Reggio Emilia** al foglio **210**, particella **347 parte**, ad uso **area cortiliva (m² 300)**;
- b) di stabilire che a norma dell'art.17 della L.R. 7/2004, la concessione sia valida fino al **31 dicembre 2028**;
- c) di stabilire che per l'annualità **2022** l'importo del canone dovuto, in ragione dei ratei mensili, è pari a **€ 154,71**, dando atto che tale somma è stata corrisposta prima del rilascio del presente provvedimento;
- d) di fissare il valore del canone annuo, determinato sulla base della normativa citata in premessa, in **€ 240,30** per l'anno solare 2023, dando atto che tale somma è stata corrisposta prima del rilascio del presente provvedimento;

- e) di fissare in **€ 250,00** l'importo del deposito cauzionale a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, in base a quanto previsto dal comma 4 dell'art. 8 della L.R. 2/2015, dando atto che il medesimo risulta essere stato regolarmente corrisposto;
- f) di dare atto che i canoni dovuti relativi alle pregresse annualità dal 31/12/2014 al 30/12/2019 **risultano già regolarmente corrisposti dal concessionario**;
- g) di dare atto che gli indennizzi risarcitori, per il periodo di occupazione abusiva dal 31/12/2019 al 10/05/2022, **risultano già regolarmente corrisposti dal concessionario**;
- h) di dare atto che il canone **per le annualità successive al 2023** dovrà essere corrisposto di anno in anno **entro il 31 marzo dell'anno di riferimento**, con le modalità indicate dall'Amministrazione concedente e che l'importo corrispondente è soggetto all'adeguamento derivante dall'aggiornamento dei canoni ai sensi dell'art 8 della L.R. 2/2015;
- i) di avvertire che, in mancanza di pagamento delle somme sopra specificate entro il termine sopraindicato, saranno dovuti gli interessi di legge e questa Amministrazione dovrà attivare le procedure per il recupero del credito;
- j) di approvare il Disciplinare di concessione parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente le condizioni e prescrizioni per l'esercizio della concessione;
- k) di dare atto che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
- l) di dare atto che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza di Arpae;
- m) di dare atto, infine:
- che il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di Arpae e il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il dott. Richard Ferrari, Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) Arpae di Reggio Emilia, con sede in Piazza Gioberti n. 4 a Reggio Emilia;
 - che le informazioni che devono essere rese note ai sensi del D.Lgs.196/2003, modificato dal D.Lgs.101/2018 e ss.mm.ii., sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile presso la segreteria del S.A.C. Arpae di Reggio Emilia, con sede in Piazza Gioberti n.4 a Reggio Emilia, e visibile sul sito web dell'Agenzia, www.arpae.it; che i canoni, il deposito cauzionale e le spese di istruttoria sono introitati su appositi Capitoli del Bilancio della Regione Emilia Romagna;
 - che i canoni, il deposito cauzionale e le spese di istruttoria sono introitati su appositi Capitoli del Bilancio della Regione Emilia Romagna
 - che qualora il presente provvedimento sia soggetto a registrazione fiscale ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 questo debba essere fatto a cura del Concessionario entro il ventesimo giorno dalla data di avvenuta adozione del presente atto
 - che l'originale del presente atto, con oneri di bollatura a carico del concessionario, è conservato presso l'archivio informatico dell'amministrazione concedente e ne sarà notificata al concessionario una copia semplice che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;
 - che il presente provvedimento potrà essere impugnato, ai sensi del D.Lgs. 02/07/2010 n. 104 art. 133 comma 1 lettera b) e s.m.i., dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica, ovvero dinanzi all'Autorità giurisdizionale ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni.

*IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI REGGIO EMILIA*

Dott. Richard Ferrari

(originale firmato digitalmente)

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di occupazione area del demanio idrico del **Torrente Crostolo** in territorio del Comune di **Reggio Emilia (RE)** località **Via Martiri della Bettola** ad uso **area cortiliva** a favore di **Mancini Mario e Benassi Marica**, in seguito indicati come "Concessionari".

Articolo 1

Oggetto della Concessione

1.1 La concessione ha per oggetto l'area demaniale pertinente il **Torrente Crostolo**, identificata al NCT del Comune di Reggio Emilia (RE) al foglio **210**, particella **347 parte**.

1.2 L'occupazione della suddetta area è concessa per **area cortiliva (m² 300)**.

Articolo 2

Durata della concessione

2.1 La concessione, a norma della L.R. 7/2004, art.17, è assentita con durata fino al **31 dicembre 2028**;

2.2 La stessa potrà essere rinnovata ai sensi dell'Art. 18 L.R. 7/2004, previa richiesta dell'interessato da inoltrarsi prima della scadenza.

2.3 L'Amministrazione concedente ha la facoltà, qualora lo richiedano prevalenti ragioni di pubblico interesse, di sospendere o revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere le modifiche ritenute opportune, con rinuncia da parte del Concessionario a ogni pretesa d'indennizzo.

Articolo 3

Canone, Cauzione e Spese

3.1 Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone alla Regione Emilia-Romagna **entro il 31 marzo di ogni anno**.

3.2 L'importo del canone per il periodo dal 11/05/2022 al 31/12/2023 ammonta a complessivi **€ 395,01**, di cui € 154,71 quale canone frazionato per l'annualità 2022 e € 240,30 quale canone per l'annualità 2023, a norma della L.R. n. 7/2004, art. 20, comma 2 e comma 3, lettera c) area cortiliva, giardino, pertinenza fabbricati del cui versamento dovrà essere data attestazione prima del rilascio del presente atto di concessione;

3.3 L'importo dei canoni pregressi, comprensivi degli interessi legali, ancora dovuti alla Regione Emilia-Romagna, dei quali viene accertato l'avvenuto versamento prima del rilascio del presente atto, ammonta a **€ 164,03** come di seguito specificato:

Annualità	Importo Canone	Importo Versato	Importo da versare o integrare	Interessi Legali	Importo Totale
dal 31/12/2014 al 30/12/2015	€ 150,00	€ 150,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
dal 31/12/2015 al 30/12/2016	€ 150,00	€ 150,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
dal 31/12/2016 al 30/12/2017	€ 150,15	€ 150,00	€ 0,15	€ 0,01	€ 0,16
dal 31/12/2017 al 30/12/2018	€ 151,35	€ 0,00	€ 151,35	€ 8,86	€ 160,21
dal 31/12/2018 al 30/12/2019	€ 153,47	€ 150,00	€ 3,47	€ 0,19	€ 3,66

Totale	€ 751,50	€ 600,00	€ 154,97	€ 9,06	€ 164,03
--------	----------	----------	----------	--------	-----------------

3.4 L'importo degli indennizzi risarcitori, dovuti alla Regione Emilia-Romagna per l'occupazione delle aree demaniali dal 31/12/2019 al 10/05/2022 senza il prescritto titolo di concessione, dei quali viene accertato l'avvenuto versamento prima del rilascio del presente atto, ammonta a **€ 1.187,44**, comprensivo della maggiorazione del 100% ai sensi dell'art. 8 della L.R. 11/2018 e degli interessi legali, come di seguito dettagliato:

Annualità	Importo Indennizzo	Maggiorazione 100%	Interessi Legali	Importo Totale
dal 31/12/2019 al 31/12/2019	€ 0,66	€ 1,32	€ 0,07	€ 1,39
2020	€ 240,30	€ 480,60	€ 23,08	€ 503,68
2021	€ 240,30	€ 480,60	€ 22,95	€ 503,55
dal 01/01/2022 al 10/05/2022	€ 85,59	€ 171,18	€ 7,64	€ 178,82
Totale	€ 566,85	€ 1.133,70	€ 53,74	€ 1.187,44

3.5 E' facoltà del concessionario chiedere la rateizzazione del pagamento delle somme dovute per aver utilizzato beni del demanio idrico, ai sensi dell'art. 45 L.R. 20/12/2013 n. 28;

3.6 Fatta salva la facoltà della Giunta regionale di aggiornare, entro il 31 ottobre di ogni anno, gli importi dei canoni annuali per le concessioni di demanio idrico tenendo conto dei costi ambientali e dei costi della risorsa con decorrenza dal 1 gennaio, il concessionario, ai sensi dell'art. 8 della L.R. 2/2015, è tenuto ad adeguare il canone da corrispondere per ogni singola annualità successiva a quella del rilascio della concessione aggiornandolo sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e disponibili sul sito istituzionale dell'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

3.7 L'importo, quale integrazione della **cauzione definitiva** originariamente costituita a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, è di **€ 100,00**, da versare prima del ritiro del presente atto di concessione, conseguentemente l'importo aggiornato risulterà pari ad **€ 250,00** corrispondente alla misura minima prevista ai sensi del disposto di cui al comma 4 dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015

3.8 Tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico del concessionario.

Articolo 4 **Prescrizioni particolari d'esercizio**

Oltre alle condizioni e prescrizioni di cui al presente disciplinare, il concessionario ha l'obbligo di acquisire tutte le ulteriori autorizzazioni eventualmente necessarie alla realizzazione delle opere progettate, in qualsiasi momento ciò si rendesse necessario, sia prima delle loro esecuzione oppure durante l'esercizio della utenza stessa, sollevando l'amministrazione concedente da qualsiasi vertenza.

4.1 Prescrizioni contenute nel nulla osta idraulico di AIPO - Si recepiscono nel presente disciplinare le prescrizioni contenute nel Nulla Osta Idraulico che viene allegato come atto endo-procedimentale al presente provvedimento

4.2 Stato delle opere – Le opere eseguite devono essere mantenute in condizioni di efficienza ed in buono stato. La ditta titolare della concessione è responsabile in ogni momento dello stato delle opere eseguite e del loro mantenimento in condizioni di sicurezza affinché risultino innocue ai terzi ed al pubblico generale interesse.

In ogni caso, è d'obbligo la rigorosa osservanza delle norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006.

4.3 Salvaguardia della fauna ittica - Qualora dall'esecuzione di lavori nell'alveo dei corsi d'acqua naturali possano derivare turbative all'habitat naturale, il concessionario è tenuto a disporre l'informazione alla **Regione (Direzione Generale Agricoltura Caccia e Pesca)**, con almeno

quindici giorni di anticipo rispetto alla loro data di inizio. La Regione formula le eventuali prescrizioni da fissare in capo al richiedente, compresi gli eventuali adempimenti da eseguire, a spese dell'interessato, per il recupero della fauna ittica presente e per l'eventuale successivo ripopolamento e ne dà notizia alla **Provincia di competenza**.

Articolo 5

Obblighi e condizioni generali

5.1 La concessione di occupazione di suolo del demanio idrico si intende assentita senza pregiudizio dei diritti dei terzi e con l'obbligo della piena osservanza di Leggi e Regolamenti con particolare riguardo alle norme in materia idraulica, urbanistica e di tutela dell'Ambiente.

5.2 L'Amministrazione concedente ha facoltà, in caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere le modifiche ritenute opportune, con rinuncia da parte del concessionario a ogni pretesa d'indennizzo.

5.3 Il concessionario è tenuto alla custodia dei beni concessi, di cui avrà cura di eseguire regolarmente il controllo e la manutenzione, per tutta la durata della concessione, custodia che implica il divieto a qualunque forma di utilizzo dei beni concessi da parte di soggetti diversi dal concessionario e/o suoi aventi causa, e cioè di soggetti privi di titolo e/o privi di legittimazione.

5.4 Fanno comunque carico al concessionario tutte le azioni ed opere (preventivamente autorizzate dalle competenti Autorità) che, in dipendenza della concessione, siano opportune o necessarie per:

- la salvaguardia del buon regime idraulico del corso d'acqua di che trattasi nella località in oggetto;
- la conservazione dei beni concessi;
- la prevenzione da danni e/o infortuni e/o rischi per l'incolumità pubblica delle persone (tabellazione segnaletica, barriere, recinzioni, rimozioni di pericoli ecc.).

5.5 E' a totale cura e spesa del concessionario assicurarsi l'accessibilità alle aree demaniali suddette.

5.6 Qualora il corso d'acqua, nel tratto interessato dalla concessione, debba essere oggetto di lavori e/o opere idrauliche comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione dell'area demaniale, l'Amministrazione concedente si riserva il diritto di modificare la superficie dell'area o di revocare la concessione: in tal caso l'area interessata dovrà essere restituita pulita e priva di qualunque materiale, coltivazione o manufatto;

5.7 Non può essere apportata alcuna variazione all'estensione delle occupazioni concesse, come individuate nella cartografia di riferimento, e alla destinazione d'uso né può essere modificato lo stato dei luoghi senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente;

5.8 La concessione è attribuita a titolo personale e non è trasferibile. Il Concessionario non può locare, nemmeno in parte, il bene ottenuto in concessione.

5.9 Al termine della concessione il Concessionario ha l'obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi nei modi indicati dall'Agenzia regionale competente. Qualora il Concessionario non ottemperasse nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima provvederà d'ufficio all'esecuzione in danno dell'interessato. In alternativa all'integrale demolizione l'Agenzia regionale competente potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo eventuali modifiche, la permanenza dei manufatti, che in tal caso saranno acquisiti gratuitamente al demanio.

5.10 La destinazione d'uso diversa da quella concessa, il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare, il mancato pagamento di due annualità, nonché la sub-concessione a terzi, nei casi non ammessi dalla direttiva di cui alla DGR N. 1727 del 23/11/2020, comportano la decadenza della concessione a norma dell'art. 19 comma 2, L.R. 7/2004.

5.11 La concessione è vincolata al rispetto, da parte del Concessionario, di tutte le vigenti disposizioni di legge e regolamentari in materia di polizia idraulica, di urbanistica ed edilizia, nonché di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale.

5.12 Il Concessionario è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale di questa Agenzia e agli addetti al controllo ed alla vigilanza, nonché alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni

cagionati ai beni del Concessionario qualora egli non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza

5.13 E' ad esclusivo e totale carico del concessionario il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche sia private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.

5.14 Ogni variazione relativa alla titolarità della concessione o a cambio di residenza dovrà **essere tempestivamente** comunicata al Servizio concedente.

Articolo 6

Decadenza della Concessione

6.1 Ai sensi dell'art. 19 della L.R. 14 aprile 2004, n. 7 sono causa di decadenza della concessione:

- a) la destinazione d'uso diversa da quella concessa;
- b) il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare;
- c) il mancato pagamento di due annualità del canone;
- d) la subconcessione a terzi senza autorizzazione espressa dall'autorità concedente, nonché per i casi non ammessi dalla direttiva di cui alla DGR N. 1727 del 23/11/2020.

Articolo 7

Clausola di Solidarietà

7.1 La concessione che forma oggetto del presente disciplinare è rilasciata in solido a favore dei sigg. Mancini Mario e Benassi Marica, conseguentemente, qualora una delle parti venga meno agli obblighi assunti con la presente concessione, l'altra sarà obbligata ad ottemperarvi, restando autorizzata ad esercitare l'occupazione con tutti gli obblighi relativi.

Firmato per accettazione il concessionario

(Mancini Mario) _____

(Benassi Marica) _____

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.